



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

*DIREZIONE GENERALE*

*Direzione per i Giochi  
Ufficio 12°  
Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento*

Prot. n. 2010\ 21055 \Giochi \ADI

*Roma, 16 giugno 2010*

**Ai Concessionari della rete telematica  
LORO SEDI**

Agli Uffici territoriali di AAMS e loro  
Sezioni distaccate

LORO SEDI

e p.c.

Alla SOGEI S.p.A.  
Via Mario Carucci, 99  
00143 ROMA

**Oggetto: Sistemi di gioco (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  
b) - Autorizzazione di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate;**

La legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 conosciuto come decreto incentivi prevede, tra l'altro, l'inserimento all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010 n.40, dopo il comma 2, dei commi 2-ter - 2-quater: "...2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e` da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e` richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

*78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni..."*

Dalla lettura congiunta del nuovo comma 2-ter e 2-quater della norma citata, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010, con quanto disposto dall'articolo 88 del T.U.L.P.S., che prevede il rilascio della licenza esclusivamente a: "...soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione...", e sulla base di quanto emerso da specifici incontri con il Ministero dell'Interno, deriva che dal giorno successivo alla pubblicazione della norma citata, i soggetti interessati all'apertura di una sala nella quale installare apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., potranno presentare, presso i competenti uffici, la richiesta dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. sulla base dell'esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S.. Tale presupposto potrà essere asseverato documentalmente presentando, in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione di polizia, copia del relativo contratto con il concessionario di rete.

Resta chiaro, alla luce di quanto detto, che la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., ove rilasciata, acquista efficacia esclusivamente quando si verifichi l'ugualmente necessaria autorizzazione all'installazione di cui si riporta una bozza in allegato 1.

Con riferimento alle tipologie di sala il decreto prot. n. 124/CGV del 22 gennaio 2010 relativo alla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S., stabilisce all'articolo 9 che : “ *Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:*

- a. sale bingo di cui decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;*
- b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;*
- c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006;*
- d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;*
- e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;*
- f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S..”*

Per quanto concerne le sale bingo (art. 9 lettera a), nonché, le sale deputate alla raccolta delle scommesse (lettere b, c, d), tali tipologie, per l'esercizio della propria attività, devono essere già munite di un'autorizzazione ex articolo 88 del T.U.L.P.S..

Come da intese intercorse tali tipologie di sala potranno beneficiare del rilascio dell'autorizzazione stessa subordinatamente all'effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza.

L'autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. potrà essere ottenuta con riferimento alle sale giochi di cui alla lettera e), cui sia stata rilasciata, previo accertamento dei prescritti requisiti di natura soggettiva, l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del T.U.L.P.S., analogamente a quanto già detto per le sale di cui alle prime quattro lettere, subordinatamente all'effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza. Diversamente per le sale che esercitino la propria attività in virtù di dichiarazione iniziale cui non ha fatto seguito il rilascio formale della licenza in parola, per le quali si ritiene che le procedure relative all'acquisizione della licenza ex articolo 88 debba essere attivata nella sua completezza.

Infine le sale di cui alla lettera f) seguiranno il normale iter per l'ottenimento dell'autorizzazione con i tempi necessari all'asseveramento dei requisiti.

In relazione a tanto visti i tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione, si ravvisa la necessità che i concessionari di rete si adoperino per l'avvio delle attività necessarie all'istruzione delle richieste di autorizzazione presso gli Uffici competenti, indipendentemente dallo stato di avanzamento del collaudo dei propri sistemi di gioco e quindi dall'effettiva possibilità di raccogliere gioco presso le sale.

IL DIRETTORE



*f.to* Antonio TAGLIAFERRI



**ALLEGATO 1**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

**Il Direttore dell'Ufficio Regionale (PRECOMPILATO)**

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 124/CGV del 22 gennaio 2010 che all'articolo 10 prevede, come presupposto per l'installazione degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., "...l'esito positivo della verifica della idoneità della sala nella quale sono installati...";

Considerato l'esito positivo del collaudo del sistema di gioco denominato (.....) presentato dal concessionario (.....);

Visto il provvedimento n. (.....) con cui viene certificata la conformità al Decreto Direttoriale prot. n. 124/CGV del 22 gennaio 2010 del sistema di gioco denominato (.....);

Vista la circolare prot n° ..... del / / sulla verifica di idoneità degli ambienti dedicati;

Vista la richiesta di verifica di idoneità del concessionario (.....), C.F. (.....) della sala (.....) denominata (.....), ubicata in (.....) presso la quale vengono installati apparecchi videoterminali e porzione di rete di pertinenza del sistema di gioco denominato (.....);

Visto l'esito **positivo** della verifica di idoneità della sala giusto verbale di verifica di prot n° ..... del / / ;

**Autorizza**

il concessionario (.....) e il titolare della sala (.....), C.F. (.....) P.IVA (.....), alla raccolta di gioco presso la sala (.....) denominata (.....), ubicata in (.....), avente una superficie di (.....) mq totali, di cui (.....) mq dedicati agli apparecchi videoterminali (VLT), alla quale viene assegnato il seguente **codice identificativo AAMS**:

(.....)

DATA \_\_\_\_\_